

ATTO DI ADESIONE AL PROGRAMMA

AZIONE DI SISTEMA – ORIENTAMENTO AL LAVORO Fondo regionale 2019 e Fondo regionale 2020

Premesso che:

Il soggetto attuatore del programma agisce nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali e si assoggetta ai controlli e verifiche da parte della Provincia di Como e degli organi preposti all'attività ispettiva e ciò al duplice fine di poter avere accesso al **programma** pubblico mediante una proposta di intervento e nel contempo di ottenere il riconoscimento di eventuali attestati rilasciati

Tutto ciò premesso,

oltre a quanto esplicitamente prescritto nei singoli "Avvisi", il soggetto attuatore è tenuto, nell'esecuzione delle attività necessarie alla realizzazione delle proposte di intervento, al rispetto dei seguenti adempimenti:

1. Conformare la propria attività ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Disporre di risorse umane in possesso delle professionalità adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma. L'elenco nominativo aggiornato del personale impegnato nelle attività, deve essere tenuto a disposizione della Provincia presso l'unità organizzativa, insieme ad un dettagliato curriculum degli stessi atto a comprovarne l'adeguata professionalità al fine di consentire eventuali controlli e verifiche che possono riguardare anche il livello qualitativo del servizio di cui beneficia il titolare della "dote".
3. Realizzare, per ogni beneficiario, il Piano di intervento personalizzato così come validato dalla Provincia, interagendo con gli operatori della propria rete (art. 12 della l.r.22/06) per poter assicurare al beneficiario della dote tutta la filiera dei servizi necessari per raggiungere l'inserimento lavorativo.
4. Garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo utilizzato nel programma e nella sua gestione ad ogni livello; ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo degli impieghi e di incarichi a pubblici dipendenti.
5. Mantenere espressamente la Provincia del tutto estranea ed indenne da qualunque pretesa riguardo a tutti i rapporti instaurati dal gestore con soggetti terzi.
6. Eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile ed amministrativa inerente il programma con modalità finalizzate ad agevolare le eventuali attività di controllo.
7. Stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni volontarie di responsabilità civile finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del programma, dovessero derivare ai beneficiari e/o ai terzi.
8. Provvedere a tutte le eventuali anticipazioni finanziarie, rientranti nell'ambito della "dote" prenotata a disposizione del beneficiario, che si rendono necessarie al fine del raggiungimento dell'obiettivo occupazionale dello stesso.
9. Liquidare agli operatori della propria rete (art. 12 della l.r.22/06) coinvolti nella realizzazione del Piano di intervento personalizzato le somme dovute a titolo di anticipo in "nome e per conto" del beneficiario della dote.
10. Consentire, agli incaricati dell'attività di vigilanza e controllo ed ai funzionari provinciali, regionali, nazionali, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la regolare realizzazione delle azioni previste dal Piano di Intervento Personalizzato e di tutte le attività rientranti nel Programma, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali. A tal fine copia di tutta la documentazione relativa al programma dovrà essere conservata presso l'unità organizzativa.

11. Utilizzare i moduli on-line messi a disposizione dalla Provincia e comunicare alla Provincia, entro i termini stabiliti, tutte le informazioni ed i dati richiesti per la valutazione ed il monitoraggio delle attività oggetto dell'atto di adesione.
12. Presentare, ai fini dell'erogazione del saldo finale, la "rendicontazione delle doti" entro 90 giorni dalla comunicazione di fine attività secondo le modalità stabilite dai singoli Avvisi. Tale termine finale può essere differito per una sola volta per eccezionali casi di oggettiva impossibilità di presentazione nei termini del rendiconto, non connessi a carenze organizzative interne, debitamente comunicati e documentati dal gestore alla Provincia prima del predetto termine e formalmente riconosciuti dalla Provincia. In caso di mancata presentazione di tale rendiconto dopo 150 giorni dal termine di conclusione del programma, la Provincia, previa diffida ad adempiere e valutate le motivazioni del ritardo, può disporre la revoca totale o parziale del contributo.
13. Consegnare, contestualmente alla rendicontazione, la relazione finale sull'attività svolta secondo indicazioni stabilite dai singoli Avvisi.
14. Tenere indenne la Provincia da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa sia giudiziaria conseguente alla realizzazione del programma, che si manifesti anche successivamente alla conclusione dello stesso e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse alla sua attuazione.
15. Restituire alla Provincia le somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorate degli interessi legali calcolati dal momento della notifica dell'accertamento delle irregolarità. In caso di mancata restituzione la Provincia provvederà al recupero delle somme, secondo le modalità stabilite in D.D.U.O. n. 15169 Regione Lombardia del 22 dicembre 2006 "Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finalizzate da fondi regionali e/o nazionali".
16. Prendere atto e attenersi alle disposizioni della procedura di segnalazione e di gestione dei progetti individuali dei destinatari della dote.

Procedure per inosservanza degli adempimenti citati

In caso di inosservanza degli adempimenti citati, nonché di quelli previsti in materia dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria la Provincia riparametrerà o revocherà il contributo concesso al Soggetto attuatore del programma, il quale, in caso di revoca, sarà obbligato alla restituzione immediata delle somme ricevute, maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità da parte del Soggetto medesimo delle somme precedentemente erogate.

Rinuncia del Soggetto attuatore del programma

Il soggetto attuatore, qualora intenda rinunciare all'attuazione del programma, dovrà darne comunicazione motivata ed immediata alla Provincia mediante lettera raccomandata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi se ricevuti a titolo di acconto maggiorati degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità da parte del Gestore medesimo delle somme precedentemente erogate.

Luogo e data di sottoscrizione

Firma e Timbro: